DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1983

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(Pratica n. IV/30.525 — Agenzia internazionale per l'energia)

(I testi in lingua inglese, tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(83/671/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la notificazione e la domanda di attestazione negativa inoltrata alla Commissione il 5 gennaio 1982 dal presidente del Comitato consultivo industriale dell'Agenzia internazionale per l'energia per conto di 32 società petrolifere alle quali potrebbe essere chiesto di partecipare alla realizzazione del Programma internazionale per l'energia (International Energy Program) nell'ipotesi di attivazione di quest'ultimo,

vista la pubblicazione [2] del contenuto essenziale della notificazione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo per le intese e le posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

(1) Il 18 novembre 1974 è stato firmato un accordo per un Progamma internazionale per l'energia, in seguito PIE. In data odierna partecipano all'accordo ventuno paesi membri dell'OCSE. Tutti gli Stati membri della Comunità economica europea, ad eccezione della Francia, sono firmatari dell'accordo. La Comunità non ne è firmataria e la Commissione ha lo statuto di osservatore in seno all'Agenzia internazionale per l'energia, in seguito AIE, che è un'agenzia autonoma dell'OCSE responsabile per l'attuazione del PIE. Per regolare eventuali carenze dell'approvvigionamento petrolifero nei paesi della CEE, la Comunità ha preso provvedimenti complementari a quelli adottati dall'AIE.

(2) Gli obiettivi del PIE, definiti nel preambolo, consistono nel prendere efficaci misure comuni per ovviare ad eventuali situazioni di emergenza relative all'approvvigionamento petrolifero: creazione di dispositivi che assicurino l'autosufficienza degli approvvigionamenti in caso di emergenza; limitazione della domanda; equa assegnazione delle disponibilità fra i paesi partecipanti. È stato stabilito un principio di solidarietà fra i paesi partecipanti, in modo che gli effetti di eventuali sospensioni degli approvvigionamenti siano ripartiti fra tutti con eguale intensità e nessun paese o gruppo di paesi risenta in modo sproporzionato delle conseguenze di eventuali turbative delle forniture di petrolio quali risultano precisate nel PIE.

(3) Il PIE stabilisce che il meccanismo di assegnazione delle disponibilità può essere attivato quando uno o più paesi partecipanti, o tutti i paesi partecipanti considerati nel loro insieme, subiscano una riduzione pari o superiore al 7 % delle forniture giornaliere di petrolio previste. Una riduzione delle forniture giornaliere di petrolio può avere effetti diversi a seconda dei paesi partecipanti. Alcuni di essi possiedono grandi capacità di raffinazione e pertanto importano in prevalenza petrolio greggio; altri, invece, importano prevalentemente prodotti raffinati. Alcuni paesi si riforniscono presso un'unica fonte, mentre altri si approvvigionano presso vari fornitori o dispongono di una produzione propria. Può anche darsi che un paese venga colpito da misure di embargo che blocchino il normale afflusso di prodotti petroliferi verso tale paese.

Date queste differenze, è necessario accertare l'intensità con cui i paesi partecipanti vengono colpiti dalla crisi dei rifornimenti, in modo da stabilire quale di essi disporrebbe di petrolio e/o di prodotti petroliferi da dividere con gli altri paesi e chi abbia invece diritto a ricevere petrolio dagli altri. Occorre cioè definire il diritto di approvvigionamento spettante a ciascun paese partecipante al PIE.

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 199 del 26. 7. 1983, pag. 2.

Questo diritto viene calcolato matematicamente dall'AIE. Le relative spettanze quantitative vengono poste a confronto con le disponibilità globali così da stabilire se un paese abbia un obbligo o un diritto di assegnazione. Se le disponibilità globali di ciascun paese

— sono inferiori al quantitativo di sua spettanza, gli viene riconosciuto un diritto di assegnazione, cioè il diritto di attingere alle riserve di altri paesi;

— eccedono il quantitativo di sua spettanza, il paese avrà un obbligo di assegnazione, cioè sarà tenuto a mettere a disposizione degli altri paesi partecipanti la parte eccedente.

La decisione del segretariato dell'AIE in ordine all'attivazione del meccanismo di assegnazione in casi di emergenza è soggetta all'approvazione del comitato direttivo dell'AIE, che è composto di rappresentanti dei governi dei paesi partecipanti. Finora il meccanismo di asseganazione non è mai stato attivato, pur essendo stato collaudato ad intervalli regolari.

(4) *Le società*

Il PIE prevede la convocazione di un Comitato consultivo internazionale — denominato Industry Advisory Board (IAB) — dell'industria petrolifera, per assistere l'AIE nell'attuazione delle misure di emergenza e assicurarne l'efficacia. L'AIE si consulterà con le società petrolifere in merito alla situazione e alle misure appropriate da prendere. Scopo della consultazione è di attingere all'esperienza delle società petrolifere e alla loro conoscenza del mercato petrolifero mondiale. In generale, si può dire che, senza l'aiuto delle società petrolifere, non sarebbe possibile attuare le misure di assegnazione in casi di emergenza.

(5) Lo IAB è stato istituito dal comitato direttivo dell'AIE. L'AIE e i governi dei paesi partecipanti hanno chiesto alle compagnie petrolifere di questi ultimi di prendervi parte. Attualmente sono membri dello IAB sedici società petrolifere e due associazioni di società petrolifere. Le società petrolifere fanno tutte parte del gruppo delle «società segnalanti», che ne conta circa 46. Le società segnalanti, designate dall'AIE, sono tenute a presentare dati statistici sull'approvvigionamento petrolifero (importazioni, esportazioni, produzione nazionale, scorte, ecc.) all'AIE stessa e ai rispettivi governi per tutta la durata di un'emergenza e a cooperare volontariamente con l'AIE per dar corso alle assegnazioni. Il numero delle società segnalanti viene fissato di volta in volta e reso noto quando viene attivato il meccanismo delle assegnazioni di emergenza. I paesi partecipanti chiedono alle società che non procedono a segnalazioni di trasmettere i dati ai rispettivi governi, che li comunicano a loro volta all'AIE su base aggregata. Tutte le società, siano esse segnalanti o non segnalanti, collaborano altresì all'attuazione delle assegnazioni all'interno di ciascun paese, in conformità della normativa nazionale. Il numero esatto delle società che non effettuano segnalazioni e alle quali può essere chiesto di partecipare quando viene attivato il dispositivo delle assegnazioni di emergenza non è noto in anticipo.

(6) Un gruppo specializzato dello IAB è l'Industry Supply Advisory Group (Comitato consultivo per gli approvvigionamenti, in seguito ISAG). I membri dell'ISAG sono funzionari di società petrolifere con grande esperienza del settore, che coordinano la messa a disposizione volontaria delle disponibilità petrolifere da parte delle società segnalanti e delle Organizzazioni nazionali per le ripartizioni di emergenza, in modo da utilizzare tali disponibilità in equo rapporto tra i diritti e gli obblighi di assegnazione spettanti ai paesi partecipanti. I membri di ISAG lavoreranno per l'AIE, presso la sede centrale di questa, a Parigi, ogniqualvolta il loro intervento verrà richiesto, in tutte le fasi dell'attivazione e della disattivazione della proccedura di assegnazione. Descrizioni particolareggiate del sistema di assegnazione delle quote e del grado di partecipazione di tutte le compagnie petrolifere sono state emanate dal comitato direttivo.

(7) *Le Organizzazioni nazionali per la ripartizione in caso di emergenza* (in seguito NESO), istituite su base di reciproca cooperazione in ciascun paese partecipante, hanno il compito di prendere i provvedimenti necessari a livello nazionale in caso di emergenza petrolifera e curano anche i contatti con l'AIE su questioni inerenti all'assegnazione internazionale di petrolio in caso di emergenza. La struttura delle NESO varia da paese a paese a seconda del tipo di approvvigionamento petrolifero e di assetto istituzionale ivi esistenti; anche la presenza di personale dell'industria .petrolifera può essere più o meno accentuata. All'occorrenza, le NESO esercitano congiuntamente competenze governative in ordine alla gestione dei casi di emergenza petrolifera e funzioni di coordinamento operativo delle attività di rifornimento delle società operanti a livello nazionale (siano esse segnalanti o no). Per quanto attiene alle società non segnalanti, le NESO si assumono alcuni compiti operativi nei confronti dell'AIE. Esse trasmettono all'AIE le statistiche disaggregate delle società segnalanti e le

statistiche aggregate della maggior parte delle società non segnalanti, e provvedono inoltre ad un'equa ripartizione delle disponibilità a livello nazionale.

(8) *Le merci*

Le merci che sono oggetto del PIE sono il petrolio greggio, tutti i prodotti petroliferi, tutti i prodotti di raffinazione, tutti i prodotti finiti fabbricati a partire dal gas naturale e dal greggio ed eventualmente i combustibili sintetici.

(9) *La procedura di assegnazione delle quote*

L'assegnazione delle quote ha luogo mensilmente per tutto il periodo in cui è attivato il meccanismo di ripartizione di emergenza e contempla tre ordini di attività che possono svolgersi contemporaneamente:

— *Tipo 1:* per fronteggiare una situazione di emergenza, sia le società che effettuano le segnalazioni, sia quelle che non le effettuano s'impegnano — volontariamente e indipendentemente da qualsiasi richiesta proveniente in tal senso dall'AIE — a riorganizzare i propri meccanismi di rifornimento (ivi compresi gli scambi e le altre operazioni commerciali con altre società petrolifere). Nell'ambito di queste attività le suddette imprese possono prendere in considerazione i diritti e gli obblighi di assegnazione dei paesi partecipanti, i rifornimenti previsti per paese d'origine ed altri dati ad esse forniti dall'AIE;

— *Tipo 2:* le società segnalanti s'impegnano a riorganizzare volontariamente i loro meccanismi di rifornimento (ivi comprese le operazioni commerciali fra le società stesse) quando l'AIE chieda loro espressamente o le solleciti a contribuire a bilanciare i diritti e gli obblighi di assegnazione dei paesi partecipanti. A tal fine esse saranno assistite dall'ISAG;

— *Tipo 3:* se, nonostante le iniziative dell'industria petrolifera, dovessero risultare necessarie altre misure per sopperire al fabbisogno dei paesi che hanno diritto a forniture, i paesi partecipanti stabiliranno le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione. Queste misure complementari possono consistere anche in istruzioni impartite alle società direttamente dai singoli governi o dalle NESO. La procedura di assegnazione può anche richiedere altre iniziative nel campo della produzione, raffinazione, distribuzione e trasporto.

(10) In generale, le attività del tipo 1 sono normali operazioni commerciali concluse fra società petrolifere. Ciascuna di esse definisce in via autonoma la propria strategia in caso di emergenze, al fine di ripartire con le sue affiliate e con i suoi clienti le proprie disponibilità petrolifere. Sostanzialmente, ciò significa che continueranno ad operare i consueti meccanismi distributivi. Tuttavia, se nel concludere e nel realizzare le transazioni le imprese interessate hanno tenuto conto dei diritti e degli obblighi di assegnazione o di altre informazioni, fornite dall'AIE, la loro attività può assumere le caratteristiche del tipo 2.

(11) Le attività del tipo 2 contemplano interventi delle società petrolifere volti a riappianare gli sbilanci che ancora dovessero sussistere. L'ISAG s'impegna a valutare le offerte volontarie presentate dalle società segnalanti, dalle NESO e, attraverso queste ultime, dalle società che non effettuano le segnalazioni e può sollecitare offerte aggiuntive. Le offerte volontarie possono essere offerte «chiuse» ove le compagnie chiamate a cedere o a ricevere il petrolio siano state individualmente prescelte in anticipo: in tal caso, le offerte riguardano principalmente le società affiliate. Alternativamente, le offerte volontarie possono essere «aperte», dirette tanto a fornire quanto a ricevere petrolio. In tutte queste offerte viene precisato il tipo di greggio o di prodotti offerti o richiesti.

(12) Non è possibile prevedere con esattezza le caratteristiche di una crisi dell'approvvigionamento petrolifero. Tali crisi possono colpire i paesi partecipanti in misura diversa; inoltre, non tutti i paesi utilizzano lo stesso tipo di greggio o di prodotti petroliferi e ognuno ha una capacità di raffinazione diversa dagli altri. Un eventuale embargo potrebbe colpire i vari paesi in misura diversa. Prima che venga effettivamente attivato il PIE non è quindi possibile stabilire il quantitativo di petrolio che dovrebbe essere ridistribuito con gli interventi del tipo 2 o del tipo 3.

(13) L'ISAG ha il compito di valutare le offerte volontarie che riceve. Nel far ciò esso terrà conto delle particolari necessità di ciascun paese partecipante. Se con le offerte non si riesce a reperire il quantitativo necessario per effettuare eque assegnazioni, l'ISAG può sollecitare altre offerte. Quando si tratta di collocare le offerte aperte presso i vari richiedenti possono svolgersi intensi scambi di informazione fra i membri dell'ISAG, fra l'ISAG e le società segnalanti, fra l'ISAG e le NESO, fra le società segnalanti stesse e fra le NESO in ordine all'origine, alla qualità, alle capacità di stoccaggio, di trasporto, di raffinazione, alla determinazione del prezzo del prodotto e ad altre questioni che si riveli necessario risolvere per dar corso all'assegnazione. Lo scopo di questi contatti è quello di soddisfare i diritti e adempiere gli obblighi di assegnazione, vale a dire di avviare il petrolio e/o i prodotti petroliferi dai paesi eccedentari ai paesi deficitari.

(14) Ad illustrazione di tale procedimento valga il seguente esempio: Alfa Oil notifica all'ISAG di avere la disponibilità di una parte di un cargo di 50 000 tonnellate di petrolio greggio Arabian Light 34° API, trovantesi a tre giorni di navigazione dall'Europa nord-occidentale, in offerta volontaria aperta. Prima della dichiarazione dello stato di crisi il cargo era diretto ad una delle raffinerie di Alfa nel Regno Unito. Supponiamo che il Regno Unito abbia, dopo l'attivazione del sistema delle assegnazioni, un obbligo di assegnazione. L'ISAG vaglia tutte le informazioni particolareggiate sui paesi partecipanti ai quali è riconosciuto un diritto all'assegnazione di una quota di petrolio e sollecita offerte volontarie d'acquisto finché non trova un acquirente che ha bisogno di greggio della quantità sopra riferita, poniamo la raffineria Beta a Rotterdam, nei Paesi Bassi, Stato che ha diritto ad un'assegnazione. L'offerta viene pertanto collocata, il coordinatore delle assegnazioni dà il proprio benestare, il prezzo viene stipulato fra Alfa e Beta secondo la consueta prassi commerciale e la petroliera che trasporta il greggio lo consegna alla Beta di Rotterdam.

(15) L'ISAG non viene chiamato in causa per fissare le condizioni commerciali relative al petrolio assegnato. Sono le stesse compagnie che provvedono a fissare fra di loro tali condizioni, una volta che le offerte siano state collocate dall'ISAG. Tuttavia, nel caso di offerte aperte, le compagnie possono decidere di comunicare all'ISAG le condizioni commerciali (e quindi anche i prezzi) in modo che questo possa raccomandare l'accettazione delle offerte.

(16) Quando l'ISAG ha fatto le sue raccomandazioni circa il collocamento delle offerte volontarie a fronte delle relative richieste, il coordinatore delle assegnazioni — che è anche il direttore esecutivo dell'AIE — può dare o non dare il proprio benestare. Il coordinatore delle assegnazioni risponde dinanzi al gruppo di emergenza dello Standing Group on Emergency Questions, in seguito Gruppo d'emergenza del SEQ, della vigilanza e degli indirizzi di tutto il procedimento di assegnazione. Il Gruppo di emergenza del SEQ è un organo formato da rappresentanti governativi, cui spetta l'accordo intergovernativo esplicito o la decisione intergovernativa consensuale per tutte le decisioni connesse alla realizzazione del PIE durante lo stato d'emergenza.

(17) Se il coordinatore delle assegnazioni non dà il proprio benestare, l'ISAG è tenuto a cercare di collocare un'offerta presso un altro richiedente. Quando il coordinatore approva le raccomandazioni dell'ISAG, quest'ultimo ne informa le imprese segnalanti e i governi. Se l'ISAG non è in grado di collocare tutte le offerte in quanto queste non si combinano totalmente con le richieste, il coordinatore delle assegnazioni investe della questione il Gruppo di emergenza del SEQ e, su richiesta di quest'ultimo, il coordinatore e l'ISAG si consultano con l'IAB. A questo punto i governi decidono sui provvedimenti da prendere e sulle modalità di attuazione. Tutti questi provvedimenti costituiscono attività del tipo 3.

(18) Il procedimento di assegnazione viene disattivato quando la carenza dei rifornimenti è scesa al disotto del 7 % ovvero quando vi sono fondate ragioni di prevedere che essa scenda al di sotto di tale percentuale. Il comitato direttivo può approvare la decisione della segreteria dell'AIE in merito, oppure può decidere di disattivare senza tale decisione. Né l'ISAG né le società che effettuano segnalazioni o quelle che non le effettuano sono tenute a dare corso a nuove assegnazioni dopo la disattivazione.

(19) Gli operatori del settore petrolifero vengono chiamati in causa in una certa misura prima dell'attivazione del sistema delle ripartizioni di emergenza, o anche quando esso non viene attivato. L'articolo 19, paragrafo 6, del PIE prevede che la segreteria dell'AIE consulti le società petrolifere sulla situazione generale delle fornitura petrolifere e sull'opportunità dei provvedimenti da prendere. Questa fase di consultazione, che ha luogo prima o anche in assenza dell'attivazione del procedimento di assegnazione, è ritenuta necessaria in ragione della profonda conoscenza del mercato che hanno le società petrolifere. L'articolo 19, paragrafo 7, del PIE prevede che l'IAB si riunisca per assistere l'AIE nell'ipotesi di assegnazioni di emergenza e che tale assistenza può aver luogo anche prima che scatti il dispositivo d'emergenza stesso. L'articolo 55, paragrafo 3, del PIE precisa che, di norma, il SEQ può consultarsi con le società petrolifere su ogni questione di sua competenza, e ciò anche prima o senza che abbia luogo l'attivazione. In caso di crisi dell'approvvigionamento, le società petrolifere comunicheranno inoltre all'AIE o ai governi nazionali dati concernenti in particolare importazioni, esportazioni, produzione e scorte nazionali, su richiesta del direttore esecutivo dell'AIE.

(20) Il sistema di ripartizione predisposto dal PIE per i casi di emergenza e le norme particolareggiate adottate per la sua esecuzione vengono collaudati dall'AIE a intervalli regolari. A questi collaudi partecipano le società (tanto quelle che effettuano quanto quelle che non effettuano le segnalazioni), l'ISAG e le NESO nella stessa misura in cui parteciperebbero se venisse dichiarata l'emergenza. I dati statistici e le altre informazioni utilizzate finora

durante i collaudi sono stati desunti da serie storiche o sono puramente ipotetici e non vi è stata alcuna redistribuzione effettiva di petrolio disponibile.

(21) Il consiglio direttivo ha istituito un centro per la composizione delle controversie incaricato di assistere le parti che volontariamente lo richiedano nella composizione delle controversie tra venditori e acquirenti di petrolio o tra coloro che partecipano ad uno scambio di petrolio, e che riguardano una determinata fornitura petrolifera effettuata nel corso dell'applicazione del sistema delle assegnazioni di emergenza. La presente decisione si applica a tutti i lodi emessi dal centro per la composizione delle controversie dell'AIE ai quali sia applicabile l'articolo 85 del trattato.

(22) A seguito della comunicazione della notificazione fatta ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, la Commissione non ha riceuto nessuna osservazione da parte di terzi.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE

(23) L'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Dette disposizioni si applicano al presente caso.

(24) Le imprese in questione — società petrolifere che effettuano o non effettuano segnalazioni — sono imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

(25) L'accordo stipulato fra le società petrolifere per una cooperazione reciproca e con l'AIE nell'ambito del PIE ed in ordine al funzionamento del sistema dell'AIE di assegnazioni petrolifere in caso di emergenza costituisce una pratica concordata. Il PIE prevede la collaborazione delle società petrolifere nell'esecuzione del sistema di assegnazioni petrolifere in caso di emergenza da esso istituito. I governi hanno disposto norme per tale collaborazione e stabilito i criteri di partecipazione delle società. Lo scopo di tale partecipazione è di pervenire ad un risultato specifico, vale a dire la redistribuzione del petrolio e/o dei prodotti petroliferi per soddisfare i diritti e gli obblighi di assegnazione dei paesi partecipanti. A tal fine, i rappresentanti delle società si riuniranno per raggiungere tale obiettivo mediante uno sforzo comune. Avrà luogo un ampio scambio di informazioni su fonti di approvvigionamento petrolifero, qualità, capacità di trasporto e raffinazione, capacità di stoccaggio e altre questioni, e i rappresentanti delle società verranno a conoscenza di dati e di informazioni che altrimenti sarebbero in parte riservati ed esclusivi. Ciò avverrà in base alla premessa che tutti i partecipanti si adopereranno con il massimo impegno per raggiungere l'obiettivo del PIE.

(26) La pratica concordata può avere l'effetto di falsare il gioco della concorrenza. L'obiettivo principale del sistema delle assegnazioni petrolifere di emergenza contemplato dal PIE consiste nel distribuire il petrolio e/o i prodotti petroliferi tra i paesi partecipanti su base equa in caso di carenza. Tra i paesi partecipanti è stato stipulato un obbligo di solidarietà per impedire che un paese o un gruppo di paesi subiscano in misura sproporzionata le conseguenze di turbative delle forniture petrolifere. Il diritto alla fornitura spettante a ciascun paese verrà messo a raffronto con le disponibilità esistenti per determinare quali paesi avranno il diritto di ricevere petrolio e quali paesi avranno invece l'obbligo di cedere petrolio agli altri. La concertazione tra le società petrolifere ha per oggetto e per effetto di tener conto (nel caso di alcune transazioni del tipo 1) e di combinare (nel caso delle transazioni dei tipi 2 e 3) i diritti e gli obblighi di assegnazione. Ciò significa che, in alcuni casi, il petrolio verrà diretto verso destinazioni alle quali non sarebbe affluito se non fosse stato attivato il meccanismo predisposto dall'AIE, il che implica che i consueti procedimenti del mercato possono essere abbandonati per raggiungere risultati diversi da quelli che deriverebbero da una concorrenza illimitata in una situazione di carenza di approvvigionamenti. La concertazione fra le società petrolifere porterà a condizioni di concorrenza che non corrispondono alle condizioni del mercato che altrimenti esisterebbero.

Le società petrolifere in questione restano concorrenti in un mercato oligopolistico. La concertazione predisposta dall'AIE in caso di emergenza petrolifera si concreterà in uno scambio di informazioni relative a dati riservati ed esclusivi che altrimenti non verrebbero forniti ai concorrenti: tale scambio di informazioni può incidere sulla successiva condotta di mercato dei concorrenti. Può darsi che vengano eliminate alcune incertezze relative alle fonti di approvvigionamento, alle capacità di stoccaggio e raffinazione, alla capacità di trasporto e ad altri problemi. Di conseguenza, data la struttura del mercato, il comportamento delle società petrolifere può alterare le condizioni del mercato stesso rendendole diverse da quelle che sarebbero state in assenza di tali scambi di informazioni.

Gli eventuali effetti di tali restrizioni sulla concorrenza saranno rilevanti. Le imprese iniziano a concertarsi sul meccanismo di assegnazione solo nel caso in cui si verifichi (o si possa ragionevolmente prevedere che si verifichi) un calo del 7 % delle forniture petrolifere a disposizione di tutti i paesi dell'AIE o di uno di essi. La fornitura mensile di petrolio all'AIE nel suo complesso è di circa 120 milioni di tonnellate.

Nel caso dell'entrata in funzione del sistema, ogni mese si dovrebbero ridistribuire da 10 a 15 milioni di tonnellate circa di petrolio, costituenti circa il 10 % delle forniture normali. Nel caso di taluni prodotti o di alcuni paesi, la carenza delle forniture può essere più elevata a seconda delle caratteristiche della turbativa delle forniture. L'intero mercato è interessato al sistema, in quanto le società che dovranno cedere o ricevere petrolio terranno conto della situazione globale delle loro disponibilità nel trasmettere le offerte e le richieste all'ISAG.

(27) La pratica concordata pregiudicherà il commercio tra gli Stati membri. Distribuire il petrolio tra i paesi firmatari di un accordo internazionale comporta transazioni dirette transfrontaliere. L'obbligo della solidarietà internazionale tra i paesi partecipanti, sancito dal PIE, ha per conseguenza che in caso di attivazione del meccanismo le società petrolifere di ciascun paese partecipante saranno coinvolte e verrà chiesta la loro cooperazione in un modo o nell'altro. Il consueto flusso di forniture petrolifere sarà modificato al fine di soddisfare i diritti e gli obblighi di assegnazione. Tali diritti ed obblighi spettano ai singoli paesi partecipanti e non alle società in questione; lo sforzo congiunto delle società petrolifere di ridistribuire il petrolio disponibile avrà effetti rilevanti sul commercio tra gli Stati membri.

B. **Articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE**

(28) A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili nell'ipotesi di una pratica concordata che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti e a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(29) La pratica concordata contribuisce a migliorare la distribuzione dei prodotti in questione ed a promuovere il progresso economico.

Oggetto della pratica concordata è di ridistribuire equamente tra i paesi partecipanti le forniture disponibili di petrolio, secondo quanto dispone il PIE. Poiché le perturbazioni del mercato petrolifero potrebbero danneggiare determinati paesi in misura maggiore di altri, si è convenuto di assegnare a ciascun paese con un deficit superiore alla media una certa quota delle forniture, tenendo conto dei normali livelli di forniture e di consumi. Questo risultato non si produrrebbe necessariamente quale conseguenza del libero gioco delle forze di mercato nel caso in cui la situazione dell'offerta fosse così grave da richiedere l'attivazione del meccanismo delle assegnazioni di emergenza: solo un certo tipo d'intervento sul mercato è in grado di assicurare tale risultato ed è proprio in questo tipo d'intervento che consiste il compito delle società petrolifere. In conseguenza della pratica concordata da tali società, il petrolio e/o i prodotti petroliferi verranno diretti per tutto il tempo necessario verso destinazioni verso le quali in caso contrario essi potrebbero non essere affluiti.

Le restrizioni della concorrenza contenute nella pratica concordata delle società petrolifere sono più idonee della concorrenza stessa a realizzare gli obiettivi cui tenda il PIE: ridurre gli inconvenienti e ripartire le difficoltà.

(30) La pratica concordata riserva ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva. Poiché è probabile che le riduzioni delle forniture colpiscano i paesi partecipanti in misura diversa, è anche probabile che esse colpiscano in misura diversa i consumatori. Questi ultimi trarranno vantaggio dall'attivazione del meccanismo delle assegnazioni petrolifere in caso di emergenza, il cui obiettivo è di ripartire le disponibilità di petrolio tra i paesi partecipanti. È possibile che i consumatori non ottengano l'equivalente delle consuete forniture, ma ad essi verrà garantito che il loro paese otterrà forniture equamente proporzionali. Inoltre, è lecito presumere che la pratica concordata ridurrà al minimo l'impatto della contrazione degli approvvigionamenti sull'economia complessiva dei paesi parteci-

panti, con immediato beneficio per i consumatori.

(31) La pratica concordata non impone alle imprese interessate restrizioni non indispensabili per raggiungere tali obiettivi.

La pratica concordata, che ha luogo sia prima che dopo l'attivazione del sistema di assegnazioni in caso di emergenza e anche senza tale attivazione, mira a far combaciare i diritti e gli obblighi di redistribuzione dei paesi partecipanti e a riorientare il petrolio e/o i prodotti petroliferi nella misura a tal fine necessaria. Le azioni in questione consistono: in consultazioni con le società petrolifere prima dell'attivazione del meccanismo delle ripartizioni previsto dal PIE, o anche senza tale attivazione; nella comunicazione all'AIE e ai governi nazionali da parte delle società petrolifere di dati relativi in particolare alle importazioni, alle esportazioni, alla produzione e alle scorte nazionali; in transazioni del tipo 1 nella misura in cui ad esse possa applicarsi l'articolo 85, paragrafo 1, quando le società che effettuano tali transazioni tengano conto dei diritti e degli obblighi di assegnazione spettanti ai paesi partecipanti e notifichino le transazioni stesse all'AIE e alla Commissione; in transazioni di tipo 2; in transazioni di tipo 3 se ed in quanto ad esse possa applicarsi l'articolo 85, paragrafo 1.

La misura in cui sono necessari scambi di dati e di informazioni specifiche per eseguire le transazioni sopracitate e la misura in cui sarà necessario cambiare le destinazioni del petrolio e/o dei prodotti petroliferi dipenderanno dalle dimensioni e dalle caratteristiche delle turbative del mercato petrolifero e varieranno secondo i casi. La presente decisione non esenta alcun comportamento che non sia necessario all'esecuzione del sistema delle assegnazioni. Non avrà luogo alcuno scambio di informazioni relative ai prezzi, salvo nella misura necessaria per le singole transazioni di fornitura, ivi comprese quelle alle quali partecipi l'ISAG raccomandando l'accettazione di determinate offerte. Ogni uso di informazioni riservate o esclusive ottenute in conseguenza della partecipazione al sistema delle assegnazioni petrolifere d'emergenza è vietato dopo la disattivazione del sistema in questione. Né le norme emanate dai governi in ordine alla gestione del procedimento di assegnazione né la concertazione tra le società per ottenere l'assegnazione stessa eccedono quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi del PIE. Le modifiche delle correnti di scambio saranno ridotte al minimo ritenuto necessario in base alle circostanze.

(32) La pratica concordata non dà alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

In una situazione di penuria di petrolio, la consueta situazione di mercato muterà; i concorrenti si sforzeranno di garantire le proprie forniture servendosi di tutti i mezzi disponibili. È verosimile che la pratica concordata istituita per gestire il procedimento di assegnazione finisca, in concreto, per incidere direttamente solo sul 10 % circa delle normali forniture ai paesi dell'AIE. Per quanto tale quota dipenda dalla natura della turbativa delle forniture, le società petrolifere terranno conto della situazione globale delle forniture all'atto della trasmissione delle offerte volontarie e delle richieste all'ISAG. La concorrenza fra le società petrolifere continuerà ad esistere sotto tutti i profili, tranne per quanto concerne l'obbligo ad esse imposto di soddisfare i diritti e gli obblighi di assegnazione. Anche per quanto concerne le transazioni di tipo 1 e di tipo 2, le società stesse stabiliranno le clausole commerciali, compresi i prezzi del petrolio e/o dei prodotti petroliferi da fornire. Pertanto è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, lettera b).

(33) Di conseguenza, fatti salvi le condizioni e gli oneri stabiliti dalla presente decisione, sono soddisfatte per le società petrolifere tutte le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3, sia per quanto concerne la concertazione, in caso di turbative dell'offerta, che ha luogo prima o anche in assenza dell'attivazione del sistema delle ripartizioni di emergenza (come previsto dall'articolo 19, paragrafi 6 e 7, dall'articolo 55, paragrafo 3, del PIE), sia per quanto concerne la comunicazione all'AIE e ai governi nazionali di dati su importazioni, esportazioni, produzione e scorte nazionali, sia per quanto concerne, dopo l'entrata in funzione del sistema stesso, le consultazioni continue con l'AIE e la comunicazione di dati, nonché la concertazione fra le società petrolifere per porre in essere le attività dei tipi 1, 2 e 3 con le società che effettuano e con le società che non effettuano segnalazioni, con l'ISAG e con le NESO.

C. **Articolo 8 del regolamento n. 17**

(34) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, può essere adottata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni ed oneri; inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento, la Commissione ha il dovere di

assicurarsi che continuino a sussistere le condizioni previste all'articolo 85, paragrafo 3.

(35) La pratica concordata, quale è stata notificata, ha i requisiti necessari per beneficiare di una deroga. Poiché è necessaria una protezione a lungo termine degli interessi dei consumatori, la decisione deve consentire ogni attivazione del sistema PIE di ripartizione di emergenza che si riveli necessaria nel corso di un periodo di 10 anni. Alla fine di tale periodo, la decisione sarà riesaminata.

(36) Le condizioni del mercato petrolifero sono in costante mutamento. Per tener conto di ciò, le norme che regolano la partecipazione delle società petrolifere al procedimento di assegnazione sono modificate ad intervalli regolari dal consiglio direttivo. Fino ad oggi queste norme sono state sottoposte a quattro collaudi: anche l'esperienza ivi ottenuta porta alla modifica delle norme. È importante che la Commissione venga informata immediatamente di tali modifiche per poter valutare se continuino a sussistere le condizioni per una decisione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

(37) La Commissione dev'essere informata in merito alle consultazioni che si svolgono con le società petrolifere nella prospettiva di un'attivazione del PIE, in merito all'attivazione stessa o a ogni collaudo del meccanismo delle assegnazioni petrolifere predisposto dal PIE per i casi di emergenza. Deve inoltre essere garantito l'accesso dei rappresentanti della Commissione al processo di ripartizione o ai collaudi del meccanismo, l'accesso a tutti i documenti e altre informazioni disponibili relative alle procedure di ripartizione o ai collaudi e alle riunioni cui partecipano i rappresentanti del settore in connessione con il sistema delle assegnazioni di emergenza o con i collaudi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, dello stesso sono dichiarate inapplicabili a tutte le pratiche concordate fra tutte le società petrolifere che effettuano e che non effettuano segnalazioni alle quali si applica la presente decisione e che risultino necessarie per attuare il sistema delle assegnazioni petrolifere di emergenza istituito dal Programma internazionale per l'energia. In particolare, con la presente decisione sono dichiarate esenti — se ed in quanto ad esse risulti applicabile l'articolo 85, paragrafo 1 — le attività del tipo 1 solo ove le società che prendono parte alle citate attività tengano conto dei diritti ed obblighi di assegnazioni dei paesi partecipanti o di altre informazioni fornite dall'Agenzia internazionale per l'energia e segnalino tali attività all'Agenzia internazionale per l'energia stessa e alla Commissione. Tutte le attività di tipo 2 sono dichiarate esenti. Le attività del tipo 3 sono dichiarate esenti se ed in quanto ad esse risulti applicabile l'articolo 85, paragrafo 1.

2. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, sono dichiarate inapplicabili a tutte le pratiche concordate fra tutte le società petrolifere, che effettuano e che non effettuano segnalazioni, alle quali si applichi la presente decisione e che risultino necessarie per effettuare:

a) le consultazioni con società petrolifere prima dell'attivazione o anche senza l'attivazione del sistema istituito dall'articolo 19, paragrafi 6 e 7, e dall'articolo 55, paragrafo 3, del Programma internazionale per l'energia;

b) le comunicazioni all'Agenzia internazionale per l'energia e ai governi nazionali, da parte delle società, di dati su importazioni, esportazioni, produzione e scorte nazionali, su richiesta del direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia in connessione con le consultazioni di cui alla lettera a) o in caso di turbative dell'offerta;

c) collaudi del sistema delle assegnazioni di emergenza e collaudi del sistema di comunicazione di dati in casi di emergenza organizzati dall'Agenzia internazionale per l'energia.

3. L'esenzione concessa con la presente decisione si applica alle pratiche concordate dell'ISAG (Gruppo consultivo per gli approvvigionamenti dell'industria) e dei suoi sottogruppi, delle società petrolifere che effettuano e che non effettuano segnalazioni, compresa la loro partecipazione e quella dei loro dipendenti all'attività delle NESO (Organizzazioni nazionali per le ripartizioni d'emergenza), nella misura in cui tale concertazione risulti necessaria a dar corso al meccanismo delle assegnazioni petrolifere di emergenza organizzato dal Programma internazionale per l'energia. L'esenzione si applica alla concertazione attuata nelle riunioni dello IAB (Comitato consultivo dell'industria) e dei suoi sottocomitati, tenute ai fini delle consultazioni precedenti l'emergenza di cui all'articolo 19, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 55, paragrafo 3, del Programma internazionale per l'energia e alle riunioni di qualunque di tali organi durante un'emergenza e durante i collaudi del meccanismo di ripartizione del petrolio e del sistema di comunicazione di dati in situazioni di emergenza.

Articolo 2

L'esenzione concessa con la presente decisione non si applica:

1. a qualsiasi scambio di informazioni relative ai prezzi, tranne per quanto sia necessario alla conclusione di singole transazioni bilaterali;

2. a pratiche concordate non necessarie per porre in atto il sistema delle assegnazioni petrolifere di emergenza organizzato dal Programma internazionale per l'energia;

3. a pratiche concordate poste in essere in un periodo in cui il sistema delle assegnazioni di emergenza non sia in funzione, fatta eccezione per le consultazioni che si svolgano preliminarmente all'entrata in funzione del sistema, o anche senza tale attivazione, di cui all'articolo 19, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 55, paragrafo 3, del Programma internazionale per l'energia, per la comunicazione all'Agenzia internazionale per l'energia e ai governi nazionali, da parte delle società, di dati concernenti in particolare importazioni, esportazioni, produzione e scorte nazionali, e per le pratiche concordate poste in essere ai fini dei collaudi del suddetto sistema o dei collaudi del sistema di comunicazione di dati.

Articolo 3

L'esenzione viene concessa fatto salvo l'obbligo, imposto alle società petrolifere destinatarie della presente decisione o a qualsiasi rappresentante nominato dall'Industry Advisory Board, di informare quanto prima possibile la Commissione delle Comunità europee in merito a:

1. qualsiasi modifica, adottata dal consiglio direttivo o dalle Organizzazioni nazionali per le ripartizioni d'energia, delle norme che regolano il sistema delle assegnazioni petrolifere d'emergenza e la partecipazione delle società petrolifere al predetto sistema;

2. qualsiasi consultazione con le società petrolifere ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 55, paragrafo 3, del Programma internazionale per l'energia o comunicazione all'Agenzia internazionale per l'energia e ai governi nazionali, in applicazione delle predette regole, da parte delle società, di dati relativi in particolare a importazioni, esportazioni, produzione e scorte nazionali;

3. la dichiarazione dell'inizio di qualsiasi emergenza;

4. qualsiasi proposta o intesa per un collaudo del sistema delle assegnazioni petrolifere di emergenza o del sistema di comunicazione di dati.

L'esenzione viene concessa fatto salvo l'obbligo di consentire l'accesso dei rappresentanti della Commissione delle Comunità europee a consultazioni con società petrolifere previste dall'articolo 19, paragrafi 6 e 7, o dall'articolo 55, paragrafo 3, del Programma internazionale per l'energia e a tutte le riunioni del Gruppo consultivo per gli approvvigionamenti dell'industria o di suoi sottogruppi o del Comitato consultivo dell'industria o di suoi sottocomitati che possano svolgersi allorché sia in atto il meccanismo delle assegnazioni, o allorché siano in atto i collaudi. I rappresentanti della Commissione dovranno poter avere accesso, dietro richiesta, a tutti i documenti e alle altre informazioni relative a dette consultazioni, riunioni e collaudi in possesso o sotto controllo di qualunque società alla quale si applichi la presente decisione, nonché a tutti i documenti e informazioni in tal modo posseduti o controllati e inerenti ad attività di tipo 2 e di tipo 3 e ad attività di tipo 1 che siano comunicate alla Commissione.

Articolo 4

La presente decisione si applica alle società petrolifere destinatarie di essa. Essa si applica a qualsiasi società petrolifera cui l'Agenzia internazionale per l'energia o qualsiasi governo o Organizzazione nazionale per la ripartizione dell'energia chieda di partecipare al sistema delle assegnazioni petrolifere di emergenza, a qualsiasi consultazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 55, paragrafo 3, del Programma internazionale per l'energia o a qualsiasi collaudo del sistema delle assegnazioni, o del sistema di comunicazione di dati, o chieda di fornire qualsiasi informazione connessa al sistema delle assegnazioni d'emergenza o a qualsiasi consultazione connessa al sistema delle assegnazioni d'emergenza o a qualsiasi consultazione o collaudo; essa si applica altresì a qualsiasi società controllata da una qualunque delle società suddette o che controlli una qualunque delle società suddette o che sia soggetta al medesimo controllo al quale è sottoposta tale società.

Articolo 5

La presente decisione si applica e prende effetto dal 5 gennaio 1982 al 31 dicembre 1993.

Le società petrolifere in appresso indicate sono destinatarie della presente decisione:

Atlantic Richfield Company
Arco Petroleum Products Company
515 South Flower Street
Los Angeles, CA 90071

The British National Oil Corporation
29 Bolton Street
London WIY 8BN

British Petroleum Company PLC
Britannic House
Moor Lane
London EC2Y 9BU, England

Cities Service Company
110 West Seventh Street
PO Box 300
Tulsa, OK 74102

Conoco Inc.
1007 Market Street
Wilmington, DE 19898
USA

Daikyo Oil Co., Ltd
Jyowa-Yaesu Building
4-1 Yeasu, 2-Chome
Chuo-ku
Tokyo 104, Japan

Exxon Corporation
1251 Avenue of the Americas
New York, NY 10020

Gulf Oil Corporation
Gulf Trading & Transportation Co.
PO Box 3726
Houston, TX 77001

Hispanica De Petroleos, S.A.
(Hispanoil)
Pez Volador, 2
Madrid 30, Spain

Idemitsu Kosan Co., Ltd
1-1, 3-Chome, Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100, Japan

Mabanaft GmbH
Kattrepelsbruecke 1
D-2000 Hamburg 1
Federal Republic of Germany

Maruzen Oil Co., Ltd
6-1-20, Akasaka
Minato-ku
Tokyo 107, Japan

Mobil Oil Corporation
150 East 42nd Street
New York, NY 10017

Murphy Oil Company
200 Jefferson Avenue
El Dorado, AR 71730

Nippon Mining Co., Ltd
10-1, Toranomon, 2-Chome
Minato-ku
Tokyo 107, Japan

Occidental Petroleum Corp.
PO Box 1183
Houston, TX 77001

Petrofina S.A.
33, rue de la Loi
B-1040 Brussels, Belgium

Petroleos de Portugal, E.P. (Petrogal)
Avenue Fontes Pereira de Melo 6-2
1000 Lisboa, Portugal

Phillips Petroleum
252 Phillips Building Annex
Bartlesville, OK 74004

Saarbergwerke AG
Hafenstraße 25
6600 Saarbrücken
Federal Republic of Germany

Shell International Petroleum Co., Ltd
Shell Centre
London SE1 7NA, England

Standard Oil Company of California
225 Bush Street
San Francisco, CA 94104

Standard Oil Company (Indiana)
200 East Randolph Drive
PO Box 5910A
Chicago, IL 60680

Standard Oil Company of Ohio
Sohio Supply Company
1000 Midland Building
Cleveland, OH 44115

Statoil
Breidablikkveien 3
Mariero
PO Box 300
N-4001 Stavanger, Norway

Sun Company
100 Matsonford Road
Radnor, PA 19087

Svenska Petroleum A.B.
Wahrendorffsgatan 4
Box 16101
S-103 23 Stockholm Sweden

Texaco Inc.
2000 Westchester Avenue
White Plains, NY 10650

Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG
5047 Wessling, Postfach 8
Federal Republic of Germany

Union Oil Company of California
Union Oil Center
461 South Boylston Street
PO Box 7600
Los Angeles, CA 90051

Veba Öl AG
Pawikerstraße 30
D-4660 Gelsenkirchen-Buer
Federal Republic of Germany

Wintershall AG
Friedrich-Ebert-Straße 160
3500 Kassel, Postfach 10 40 20
Federal Republic of Germany

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione